

Randstad Italia SpA
Società Unipersonale
Agenzia per il Lavoro
Via R. Lepetit, 8/10
20124 - Milano (MI)

randstad

Staffing | Professionals | Search & Selection | HR Solutions | Inhouse Services

SSICA - PARMA
Protocollo Generale

Prot. N : 470 - Ent *ASL*
data: 22/02/2017
Uff: PSD

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PER IL SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

TRA

RANDSTAD ITALIA SPA Società Unipersonale – Divisione Professionals

E

SSICA

I tranche Fatt. 13805 28/2/17 € 8000,00

Randstad Italia SpA Società Unipersonale

Sede Legale: Via R. Lepetit, 8/10 - 20124 Milano - Tel. 02 67 64 261

Partita.IVA/Cod.Fiscale/ISCR.C.C.I.A.A. Milano N°12730090151 Cap.Soc.Int.vers. 18.627.673,00 EURO - N. REA 1581244

Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV.

Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/04

CTR-MO-024 Rev.3 del 29/07/2016



Premesso che:

Divisione Randstad Professionals

RANDSTAD PROFESSIONALS è la divisione specializzata di Randstad Italia S.p.a. Società Unipersonale nella ricerca e selezione di figure professionali rappresentative del mondo middle, senior ed executive management (quadri e dirigenti). Dopo oltre dieci anni di presenza nel mercato italiano, Randstad Italia Spa Società Unipersonale ha creato la divisione Professionals, in seguito alla richiesta da parte delle aziende di avere un unico interlocutore per i propri servizi e con l'impegno di accompagnarli nelle scelte determinanti e mirate all'inserimento di persone strategiche all'interno del proprio organico. L'obiettivo della divisione Randstad Professionals è di porsi come partner nell'ambito del perfect match della ricerca e selezione, agevolando l'incontro tra le migliori aziende ed i candidati più qualificati sul mercato.

Ricerche internazionali

RANDSTAD PROFESSIONALS, attraverso una consolidata e pluriennale partnership con le consociate estere presenti in diversi paesi nel mondo fornisce un servizio di ricerca e selezione in loco quadri, dirigenti e personale specializzato, garantendo i medesimi standard operativi e qualitativi applicati in Italia.

Tutte le ricerche internazionali sono seguite da un Professionals Consultant italiano che è unico referente per l'Azienda Cliente.

Azienda Cliente

SSICA

(d'ora in avanti, il Cliente)

Tutto ciò premesso, tra RANDSTAD ITALIA SPA Società Unipersonale – Divisione Professionals (di seguito RANDSTAD PROFESSIONALS) e SSICA (congiuntamente anche indicate d'ora in avanti, le Parti) si conviene e si stipula quanto segue.

1. Oggetto e durata della proposta contrattuale.

RANDSTAD ITALIA Spa Società Unipersonale – Divisione Professionals, Agenzia per il Lavoro, con sede legale in Milano, Via Lepetit, 8/10, iscritta all'Albo delle Agenzie per il Lavoro Sez. I, n°1102-SG del 26/11/2004, nella persona di Fabio Piana si impegna a prestare a favore di SSICA con sede legale in Parma, Viale Tanara 31/a, Partita IVA/Codice Fiscale 00166540344 nella persona del Legale Rappresentante Dott. Andrea Zanlari quale Procuratore (di seguito Cliente), il servizio di ricerca e selezione secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

1.1 Clausola di Esclusiva

Il presente incarico deve intendersi assegnato in via esclusiva a RANDSTAD PROFESSIONALS. Durante la ricerca il Cliente si impegna a non effettuare inserzioni e a non avvalersi di altri canali di ricerca del personale.

Qualora il Cliente dovesse individuare candidature in linea con la posizione ricercata ed affidata a RANDSTAD PROFESSIONALS, segnalerà al consulente di RANDSTAD PROFESSIONALS i riferimenti personali del candidato, previa autorizzazione da parte dello stesso, affinché possa essere inserito all'interno del processo di selezione oggetto del presente accordo.

Tale clausola di esclusiva avrà durata pari alla durata del presente accordo.

1.2 Durata del presente Accordo:

La presente proposta contrattuale è valida per mesi 6 (sei) dalla data di stipula.

2. Posizione richiesta

2.1 Descrizione della posizione:

a. Descrizione della posizione:

Profilo ricercato: *Direttore Generale*

Numero Candidati ricercati: *1*

Compiti e responsabilità della posizione: *Il candidato avrà il compito di sostenere la crescita delle conoscenze e lo sviluppo tecnologico in favore delle aziende appartenenti al settore di competenza.*

Responsabile della funzione: *Consiglio di Amministrazione*

Sede di Lavoro: *Parma*

b. Inquadramento e condizioni contrattuali

Tipologia di contratto offerta: *contratto quadriennale rinnovabile.*

CCNL: *Alimentare*

Livello: *Dirigente*

Pacchetto retributivo: *.RAL compresa tra € 90.000,00 – € 100.000,00 + Variabile*

c. Caratteristiche del candidato: requisiti principali

Titolo di studio: *laurea in materie economico giuridiche*

Anni di esperienza: *5/7 anni nel ruolo*

Conoscenze linguistiche: *Inglese buono*

Le caratteristiche del candidato sopra descritte sono da considerarsi come meramente indicative, non essenziali ai fini della validità del presente Contratto, poiché da valutare in relazione all'offerta del mercato al momento dell'attivazione della ricerca da parte del Cliente.

2.2 Il servizio PROFESSIONALS

Il servizio RANDSTAD PROFESSIONALS potrà essere strutturato in modo differente a seconda delle esigenze del Cliente:

- Pubblicazione Annuncio su Internet su canale concordato con il Cliente (es. Sito Randstad Professionals, Monster, LinkedIn, talent manager, ecc.);
- Ricerca Candidature già presenti all'interno del Database Randstad;
- Networking;
- Head Hunting con relativa mappatura;
- Screening e valutazione delle candidature individuate e pervenute da comunicazione online e offline;
- Intervista qualitativa: a seconda della complessità e delle caratteristiche del profilo ricercato al fine di ottenere una valutazione del grado di competenze acquisite, il consulente Professionals potrà avvalersi del metodo di intervista Behavioral Events Interview oppure del metodo di intervista STAR (Situation Task Action Result);
- Raccolta delle referenze;
- Redazione del profilo personale e professionale dei candidati e presentazione di una shortlist finale di n. 3/5 candidati;
- Follow up con il candidato inserito nel periodo successivo all'assunzione.

3. Tempistiche

A seconda della tipologia di servizio prescelto dal Cliente, di cui al punto 2.2 che precede, nonché dell'importanza del ruolo da ricercare, le Parti convengono che RANDSTAD PROFESSIONALS presenterà al Cliente la short list di candidature selezionate entro 3 / 4 settimane dalla sottoscrizione del presente Contratto.

Tuttavia, tale riferimento temporale è da intendersi come meramente indicativo.

In ogni caso RANDSTAD PROFESSIONALS si adopererà per ridurre quanto più possibile la tempistica sopra indicata, anche a seconda del carattere di urgenza, manifestato dal Cliente, della ricerca oggetto del presente Contratto.

4. Garanzia

Nel caso in cui il candidato prescelto non superi il periodo di prova ovvero si dimetta nel corso del periodo di prova ovvero si dimetta comunque entro 6 mesi dalla data di assunzione da parte del Cliente ovvero dalla data di inizio collaborazione con il Cliente, RANDSTAD PROFESSIONALS ripeterà gratuitamente la ricerca. Tale garanzia opererà una sola volta e al massimo per 10 mesi dalla sottoscrizione del servizio, a patto di ricevere comunicazione scritta da parte del Cliente entro 10 gg dalla cessazione del rapporto.

Tale garanzia non si intenderà comunque operante nei seguenti casi:

- a) qualora il candidato prescelto venga esonerato dal periodo di prova;
- b) qualora il candidato prescelto venga effettivamente adibito a mansioni diverse da quelle per cui risulta essere stata effettuata la selezione
- c) qualora la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in coincidenza con situazioni di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale ovvero con concomitanti ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa;
- d) qualora il corrispettivo fatturato da RANDSTAD PROFESSIONALS per altre selezioni non sia stato pagato nei termini pattuiti.

5. Corrispettivi e condizioni di pagamento

5.1 Corrispettivi:

I corrispettivi di RANDSTAD PROFESSIONALS per il servizio prestato ammontano a:

- una fee pari al 19% del pacchetto annuo lordo del candidato selezionato ovvero comprensivo di RAL e di ogni altra forma di retribuzione prevista in relazione al primo anno di lavoro (inclusa parte variabile, bonus e/o benefits garantiti o probabili, concordati preventivamente con il Cliente; l'eventuale benefit dell'auto aziendale ad uso promiscuo verrà valorizzato nel calcolo del corrispettivo con un importo fortettario pari ad € 7.000,00 lordi).

5.2 Fatturazione:

Tale importo sarà fatturato secondo le seguenti modalità:

- Fee iniziale pari a € 5.000,00 fatturata al conferimento dell'incarico (copertura costi di briefing, pianificazione del progetto, pubblicazione annunci, networking, head hunting, screening Cv)
- Fee per presentazione short list pari a € 5.000,00 .
- Fee di completamento al momento della scelta del candidato.

La fatturazione della terza ed ultima tranche avverrà a fronte dell'esito positivo della selezione da parte del Cliente, da comunicare in forma scritta a RANDSTAD PROFESSIONALS all'atto della scelta del candidato.

Il candidato si intende in ogni caso selezionato al momento della sottoscrizione della lettera di impegno o del contratto di assunzione tra il candidato e il Cliente.

Qualora al candidato fosse offerto un pacchetto retributivo inferiore allo stimato, a RANDSTAD PROFESSIONALS sarà riconosciuta una minimum fee pari a € 10.000,00.

In caso di selezioni multiple la fatturazione della seconda o terza tranche avverrà a esito positivo della selezione di ciascun Candidato.

In caso di mancato pagamento, ovvero di ritardo nel pagamento da parte del Cliente delle somme di cui sopra, RANDSTAD PROFESSIONALS ha il diritto di esigere immediatamente tutte le somme ancora dovute fino alla data di erogazione dei servizi, oltre agli interessi di mora calcolati secondo l'art. 5 comma 2 D.Lgs 231/2002, che prevede l'aggiunta di 8 punti percentuali al tasso ufficiale della BCE, per ogni giorno di ritardo, fino alla data dell'effettivo pagamento..

I dati utili ai fini della fatturazione sono oggetto del documento "Dati per la fatturazione" (Allegato1), facente parte integrante del presente contratto.

5.3 Modalità di pagamento:

Il pagamento si conviene secondo le seguenti modalità:

- 30 giorni data fattura con emissione di Bonifico Bancario.

Eventuali spese (quali ad esempio: viaggio, vitto e alloggio, pubblicazione annunci a pagamento) che RANDSTAD PROFESSIONALS dovesse sostenere in vigore del presente accordo, previa autorizzazione del Cliente, saranno integralmente fatturate al Cliente.

Nel caso in cui, nei 12 mesi successivi alla presentazione di un Candidato, il Cliente, o altra Società collegata o controllata, su segnalazione del Cliente stesso, si avvalga della sua prestazione lavorativa con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo collaborazione occasionale, lavoro a progetto, contratto a termine, somministrazione ad opera di soggetto terzo, anche per una posizione diversa da quella oggetto del presente accordo, il Cliente dovrà corrispondere ad RANDSTAD PROFESSIONALS il corrispettivo pattuito ai sensi del presente accordo.

6. Tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora il presente contratto rientri nell'ambito di applicazione della L. 13 agosto 2010, n. 136, le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge.

Il Cliente si impegna - qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all'applicazione della L.136/2010 - ad informarne tempestivamente RANDSTAD PROFESSIONALS .

A tal fine, dunque, il Cliente si impegna a sottoscrivere il documento "Tracciabilità dei flussi finanziari"(Allegato 2), facente parte integrante del presente contratto.

7. Risoluzione anticipata

Nel caso in cui il Cliente dovesse per qualsiasi motivo interrompere l'incarico sottoscritto ed in fase di esecuzione, sarà fatturata una fee pari al 33% del valore della fee complessiva di cui al punto 5.2.

RANDSTAD PROFESSIONALS si rende disponibile ad utilizzare la fee di risoluzione anticipata come parziale anticipo da scontarsi su future collaborazioni con conferimento dell'incarico.

8. Recesso

RANDSTAD PROFESSIONALS potrà risolvere il presente Accordo in caso di mancato o ritardato pagamento da parte del Cliente di fatture emesse a fronte dell'esecuzione dei contratti di ricerca e selezione stipulati anche in precedenza, nonché nell'ipotesi in cui il Cliente sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali ovvero siano state promosse nei suoi confronti procedure esecutive.

A tal fine l'impresa Cliente dichiara di non avere in atto procedure concorsuali od esecutive al momento della sottoscrizione del presente accordo. L'impresa Cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale suo stato.

9. Modalità di accesso ai locali del Cliente

Nel caso di eventuale necessità da parte del proprio personale di accedere ai locali dell'azienda Cliente, per l'esecuzione del presente Accordo, RANDSTAD PROFESSIONALS garantisce che quest'ultimo si atterrà alle norme di sicurezza stabilite dal Cliente e rese opportunamente conoscibili. In particolare il CLIENTE si impegna a fornire a RANDSTAD PROFESSIONALS l'informativa dettagliata sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale di RANDSTAD PROFESSIONALS è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/2008.

La conoscibilità dell'informativa di cui al presente articolo si considera assicurata mediante comunicazione delle medesime a RANDSTAD PROFESSIONALS che dovrà, a propria volta, farle conoscere e rispettare dai propri dipendenti.

10. Riservatezza

10.1 Ai fini del presente Contratto per "Informazioni Riservate" si intende ogni informazione delle Parti che sono dalle stesse segnalate o espresse come riservate, il contenuto del presente Contratto e qualsiasi informazione che possa essere ragionevolmente considerata riservata a causa della sua natura, contenuto o circostanze nelle quali viene fornita, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni di natura commerciale, tecniche, tecnico-industriali e/o finanziarie e/o le informazioni relative ad attività, clienti, prodotti, prezzi, operazioni, processi, piani o intenzioni, informazioni sui prodotti, know-how, diritti sulla proprietà industriale e/o intellettuale, segreti commerciali, opportunità di mercato e relazioni commerciali delle parti e/o le informazioni relative a qualsiasi altra società del gruppo societario di cui le Parti facciano eventualmente parte.

10.2 Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si impegna a:

- a mantenere le Informazioni come strettamente riservate e a non divulgarle, neppure in parte, a terzi, eccezion fatta per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori (in seguito: "Rappresentanti"), cui le Informazioni devono essere comunicate per l'esecuzione del Contratto;
- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto, per la durata di 1 anno;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente contratto e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte dovesse farne richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti e ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente contratto;
- adottare ogni altra misura necessaria a garantire il loro rispetto;

10.3 Le Parti si impegnano a fare in modo che i Rappresentanti rispettino i vincoli di riservatezza e prendano atto della propria responsabilità per eventuali danni da essi arrecati in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente clausola.

11. Codice Etico e Responsabilità amministrativa degli Enti

11.1 Il Cliente prende atto che RANDSTAD, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni e nell'ambito di un più ampio progetto di Governance, ha approvato e si è dotata di un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e di un Codice Etico, che del Modello Organizzativo è parte integrante, entrambi pubblicati e consultabili sul sito web: <http://www.randstad.it>.

11.2 Il Cliente anche in nome e per conto dei propri dipendenti/collaboratori, garantisce che lo svolgimento delle proprie attività professionali o degli incarichi svolti in esecuzione del presente Contratto avverranno nel rispetto dei principi etici e delle regole operative sancite nel Codice Etico e dal Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001.

11.3 Il Cliente dichiara a tale scopo di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'accertamento dei reati previsti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e che a carico della medesima non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal sopra citato decreto.

11.4 Il Cliente è consapevole che l'inosservanza degli obblighi previsti nei punti che precedono determinerà per il Gruppo RANDSTAD il diritto di risolvere il contratto, fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

11.5 RANDSTAD si impegna all'osservanza dell'eventuale Codice Etico e Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 adottato dal Cliente di cui abbia dato a RANDSTAD adeguata comunicazione.

12. Diritti di proprietà intellettuale

Ciascuna Parte rimarrà proprietaria di tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare o licenziataria alla data di stipula del presente Contratto. RANDSTAD è proprietaria del proprio logo, marchio e denominazione, e concede al Cliente l'uso del nome e del marchio RANDSTAD al solo fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativi al Contratto. Al termine del rapporto contrattuale il Cliente non avrà più alcun diritto di utilizzare in nessuna forma e per nessuno scopo il marchio Randstad nonché qualsiasi nome, denominazione, immagine e/o logotipo idoneo a produrre confusione con lo stesso. RANDSTAD garantisce che il proprio marchio non viola alcun diritto di terzi, e si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente qualsiasi azione, diritto, pretesa eventualmente avanzati da terzi. Il Cliente garantisce che il nome e il marchio di RANDSTAD non saranno in alcun caso utilizzati a

fini politici, religiosi od ideologici.

13. Conflitto di interessi

13.1 Il Cliente dichiara di non trovarsi nei riguardi di RANDSTAD in situazione di conflitto di interessi, ovvero una qualsiasi situazione che possa interferire nella libera determinazione negoziale del Cliente o, comunque, condizionarne il rapporto commerciale con RANDSTAD. A tal riguardo, sono da considerarsi ad esempio situazioni di conflitto di interessi: (i) rapporti di parentela stretta (es. coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli) tra titolare, amministratori, sindaci, procuratori o responsabili della funzione acquisti e/o risorse umane del Cliente stesso, e dipendenti di RANDSTAD, o (ii) possesso di partecipazioni societarie rilevanti (da intendersi come una quota non inferiore al 20%) da parte del Cliente (o anche del legale rappresentante, amministratori, sindaci, procuratori o responsabili della funzione acquisti e/o risorse umane del Cliente stesso) nei riguardi di RANDSTAD, sue società controllate, controllanti o collegate.

13.2 In presenza di una attuale o potenziale situazione di conflitto di interessi, anche intervenuta successivamente alla stipula del presente Accordo, il Cliente si impegna a comunicarla tempestivamente a RANDSTAD per iscritto, in modo che le Parti possano gestire tale situazione nella maniera più appropriata.

14. Trattamento dei dati personali

Per quanto concerne la gestione relativa al Trattamento dei Dati personali, si rimanda a quanto previsto nell'Allegato 3 (Informativa per i Clienti).


15. Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche successiva alla sua risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.


Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente Accordo è stata dalle stesse negoziata ed approvata su di un piano di assoluta parità ed in relazione a ciò le stesse si danno reciprocamente atto che le disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

Bologna, 22/02/2017

RANDSTAD ITALIA SPA Società Unipersonale
- DIVISIONE PROFESSIONALS



SSICA
Nome e cognome Procuratore
(Timbro e Firma Zucchi)
Presidente SSICA



DATI PER LA FATTURAZIONE (Allegato 1)

Il presente allegato costituisce parte integrante del contratto stipulato tra RANDSTAD ITALIA SPA Società Unipersonale – Divisione Professionals – e Cliente SSICA in data 22/02/2017.

I seguenti dati sono necessari ai fini della fatturazione e dono essere compilati a cura del Cliente:

Ragione Sociale STAZIONE Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari
 Sede legale VIALE TANARA 31/A FONDAZIONE DI RICERCA
 Partita IVA 00166540344
 Codice fiscale 00166540344
 Sede di fatturazione (se diversa dalla sede legale)
 Sede per spedizione fatture (se diversa dalla sede legale)
 Note di fatturazione
 Referente in amministrazione..... Tel.....
 Dati per RIBA: ABI..... CAB..... CIN..... C/C.....
 IBAN.....

Data 22.02.2017

Timbro e Firma dell'azienda
 Dott. Andrea Zanlari
 Presidente SSICA

TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI (Allegato 2)

Il presente allegato costituisce parte integrante del contratto stipulato tra RANDSTAD ITALIA SPA Società Unipersonale – Divisione Professionals – e Cliente SSICA in data 22/02/2017 . I seguenti dati sono necessari ai fini della fatturazione e dono essere compilati a cura del Cliente. L'azienda SSICA , Codice Fiscale 00166540344

DICHIARA


che, per il contratto di ricerca e selezione n. ..., questa impresa, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 rientra nella definizione di: "appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici".

In argomento, si rammenta che il d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'art. 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti".

A tale fine, per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art 3 comma 5 della Legge 136/2010, si indica il codice CIG/CUP _____ relativo alla commessa attinente il presente contratto.

che, per il contratto di ricerca e selezione di lavoro n. ..., questa impresa, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 non rientra nella definizione di: "appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici".

Data 22.02.2017

Timbro e Firma dell'azienda
 Staz. Sperimentale per l'Industria Alimentari - PAPMA
 F. FESIDONE